NORME A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 9

Applicazione dei benefici di guerra

Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei cadutia causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Versione in vigore dal 11 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita/art-9-applicazione-dei-benefici-di-guerra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it